



Costituzionalismo.it

Fascicolo 3 | 2021

**Nilde Iotti, donna della Costituente.
Un'introduzione a Leonilde Iotti,
*Relazione sulla famiglia***

di Chiara Tripodina

EDITORIALE SCIENTIFICA

NILDE IOTTI, DONNA DELLA COSTITUENTE.
UN'INTRODUZIONE A
LEONILDE IOTTI, *RELAZIONE SULLA FAMIGLIA*

di Chiara Tripodina

Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale
Università del Piemonte Orientale

SOMMARIO: 1. NILDE IOTTI IN COSTITUENTE; 2. LA RELAZIONE SULLA FAMIGLIA;
3. GLI ALTRI CONTRIBUTI IN COSTITUENTE; 4. LA PIÙ GRANDE SCUOLA DI
POLITICA.

1. Nilde Iotti in Costituente

Il 2 giugno 1946 si svolgono le prime votazioni politiche nazionali libere dopo vent'anni di dittatura fascista: si vota per il referendum istituzionale sulla forma di Stato e per eleggere i membri dell'Assemblea costituente: «per la prima volta nella storia del nostro paese» le donne escono «dalla intimità delle case per recarsi a compiere [...] il loro dovere di cittadine»¹.

Ma nella primavera del '46 le donne non sono solo elettrici; sono anche per la prima volta elette², all'esito di appassionate e intense cam-

¹ N. IOTTI, in *Vie nuove*, 2 giugno 1947. Ricordando il primo voto delle donne di un anno prima Iotti scrive: «Erano un po' emozionata quel giorno: sentivano tutta l'importanza del loro atto e la responsabilità che da esso derivava. Sentivano la gioia di essere finalmente libere, come italiane e come donne, e quella scheda, su cui mani incerte o sicure tracciavano una croce, era per loro un simbolo di democrazia, di libertà, di aspirazioni finalmente realizzate». Degli oltre 14 milioni di donne che acquisirono il diritto di voto, andarono a votare una percentuale altissima: l'89% delle aventi diritto. In realtà il 2 giugno 1946 non fu la prima volta in assoluto in cui le donne votarono: in primavera avevano già votato per le elezioni amministrative.

² Il decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 43, che riconosceva all'articolo 1 che «Il diritto di voto è esteso alle donne», non faceva menzione del diritto di essere elette. Ci volle più di un anno perché la "svista" venisse corretta su proposta della Consulta nazionale: nell'imminenza delle elezioni amministrative, il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, prevede all'articolo 7 che sono «eleggibili alla Assemblea Costituente i cittadini e le cittadine che, al giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età».

pagne elettorali spesso condotte con i figli in braccio. Ventuno quelle che entrano in Assemblea costituente³, su cinquecentocinquantesi: il 3,6% del *plenum*.

Tra “le deputatesse” – come le appellò la cronaca dell’epoca⁴ – c’è anche Leonilde Iotti, detta Nilde, eletta nelle fila del Partito Comunista Italiano con quasi 16.000 voti di preferenza⁵. Nata a Reggio Emilia il 10 aprile 1920, ha ventisei anni da poco compiuti quando, il 25 giugno 1946, fa ingresso per la prima volta a Montecitorio. È tra le più giovani⁶. Non sa che resterà in quell’aula sino all’anno della sua morte,

³ Delle ventuno deputate elette alla Costituente, nove erano della Democrazia cristiana, nove del Partito comunista, due del Partito socialista e una del Fronte dell’Uomo qualunque. Questi i loro nomi: Maria Agamben Federici (Dc); Adele Bei Ciufoli (Pci); Bianca Bianchi (Psi di unità proletaria); Laura Bianchini (Dc); Elisabetta Conci (Dc); Filomena Delli Castelli (Dc); Maria De Unterrichter Jervolino (Dc); Nadia Gallico Spano (Pci); Angela Gotelli (Dc); Angela Maria Guidi Cingolani (Dc); Nilde Iotti (Pci); Teresa Mattei (Pci); Angelina Merlin (Psi di unità proletaria); Angiola Minella Molinari (Pci); Rita Montagnana Togliatti (Pci); Maria Nicotra Verzotto (Dc); Teresa Noce Longo (Pci); Ottavia Penna Buscemi (Fronte dell’Uomo Qualunque); Elettra Pollastrini (Pci); Maria Maddalena Rossi (Pci); Vittoria Titomanlio (Dc). Per le biografie delle Costituenti, si vedano L. ARTIOLI, *Le donne all’Assemblea costituente, in Il Parlamento italiano 1861-1988, vol. XIV, 1946-1947 Repubblica e Costituzione. Dalla luogotenenza di Umberto alla presidenza De Nicola*, Milano, 1989; M. ADDIS SABA, M. DE LEO, F. TARICONE, *Alle origini della Repubblica. Donne e Costituente*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Roma, 1996; FONDAZIONE NILDE IOTTI (a cura di), *Costituenti al lavoro. Donne e costituzione 1946-1947*, Roma, 2018; M.T.A. MORELLI, *Le donne alla Costituente*, Roma-Bari, 2007; P. GABRIELLI, *Il 1946, la donna, la Repubblica*, Roma, 2010, 204 ss.

⁴ *Le 21 donne alla Costituente*, in *La Domenica del Corriere*, 4 agosto 1946, 19, firmato “il cronista di Montecitorio”.

⁵ Nilde Iotti viene eletta in Assemblea costituente nel collegio elettorale di Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia, con 15.936 voti di preferenza. Su Nilde Iotti, *ex multis*, G. CORBI, *Nilde*, Milano, 1993; FONDAZIONE NILDE IOTTI (a cura di), *Nilde. Parole e scritti 1955-1998*, Roma, 2010; FONDAZIONE NILDE IOTTI (a cura di), *La Presidente*, Roma, 2019; L. LAMA, *Nilde Iotti. Una storia politica al femminile*, Roma, 2013, 5; M.S. PALIERI, *La regina rossa. Nilde Iotti*, in P. CIONI, E. DONI, C. GALIMBERTI, L. LEVI, M.S. PALIERI, F. SANCIN, C. DI SAN MARZANO, F. TAGLIAVENTI, C. VALENTINI (a cura di), *Donne della Repubblica*, Bologna, 2016; S.C. PERRONI, *Leonilde. Storia eccezionale di una donna normale*, Milano, 2010; L. SETTIMELLI, *La ragione e il sentimento. Ritratto di Nilde Iotti*, Roma, 2009.

⁶ Più giovane di lei è solo la compagna di partito Teresa Mattei che, nata il 1 febbraio 1921, ha venticinque anni: ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, 25 anni è l’età minima per essere eletti. Nilde Iotti, nonostante la giovane età, ha già alle sue spalle esperienze politiche importanti: laureata in Lette-

nel 1999, ricoprendovi per tre mandati consecutivi il ruolo di Presidente della Camera dei Deputati, dal giugno del 1979 all'aprile del 1992, prima donna nella storia repubblicana.

Un mese dopo quel suo primo ingresso racconta: «Quando nel gruppo dei miei compagni entro nella sala ormai quasi gremita di Montecitorio il cuore mi batte forte, non tanto per l'emozione naturale di trovarmi per la prima volta in un ambiente estraneo [...], quanto per il pensiero sempre presente che oggi, in questa sala, nasce ufficialmente la nuova Italia Repubblicana». E riflette sul ruolo delle donne in Costituente: «Io penso al grave compito che spetta a noi donne elette alla Costituente; mi pare che dietro di noi risuoni la voce di tutte le madri e di tutti i bambini d'Italia; è una voce molto spesso dolorosa e accorata che ricorda case distrutte, deschi senza pane, miseria continua e terribile. Noi dovremo lottare perché le tante rivendicazioni delle donne d'Italia siano esaudite, sappiamo che il cammino è duro e difficile, ma ci sorregge la nostra fede e la nostra volontà»⁷. In un celebre scatto di quel giorno le costituenti posano sorridenti e composte, sedute su un divano o in piedi intorno ad esso, ciascuna con un piccolo mazzo di fiori bianchi in mano. Nilde Iotti è sulla sinistra: siede di tre quarti, indossa un abito scuro con il colletto bianco e reca in volto un ampio e fiducioso sorriso.

Un mese dopo, il 20 luglio 1946, è tra coloro che sono chiamati nel più ristretto gruppo della Commissione per la Costituzione, la cosiddetta "Commissione dei 75", incaricata di redigere il progetto di Costituzione che dovrà costituire la base per la discussione nel *plenum* dell'Assemblea. Qui le donne sono solo cinque: oltre a lei ci sono Teresa Noce, Maria Federici, Angelina Merlin, Angela Gotelli. Nilde ha l'occasione, in questo consesso ristretto, di confrontarsi direttamente con persone del calibro di Lelio Basso, Piero Calamandrei, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Emilio Lussu, oltre naturalmente ai compagni del Partito comunista. Tra di essi il segretario del partito, Palmiro Togliatti, che lì per la prima volta incontrerà nel "Salone dei passi

re e Filosofia all'Università Cattolica di Milano e insegnante in un Istituto tecnico industriale di Reggio Emilia, durante la guerra entra nelle file della Resistenza organizzando e dirigendo i "Gruppi di difesa della donna" nella sua provincia. Dopo la Liberazione, Iotti è segretaria dell'Unione Donne Italiane (Udi) a Reggio Emilia; nella primavera del 1946 viene eletta al Consiglio Comunale di Reggio Emilia come indipendente nelle liste del PCI.

⁷ N. IOTTI, in *Noi donne*, 25 luglio 1946, citato da L. LAMA, *Nilde Iotti*, cit., p. 61.

perduti”⁸ e con il quale di lì in poi e per sempre intreccerà la sua vita politica e sentimentale.

All’interno della Commissione, che si suddivide a sua volta in tre sottocommissioni, Nilde Iotti viene assegnata alla prima, che si occupa di *Diritti e dei doveri dei cittadini*. Le viene affidato il delicato compito di preparare una delle due relazioni in materia di famiglia; l’altra è redatta da Camillo Corsanego, fondatore della neonata Democrazia Cristiana, professore universitario esperto di diritto ecclesiastico di trent’anni più anziano, che in aula si rivolge a lei chiamandola «onorevole Signorina»⁹.

2. La Relazione sulla famiglia

La *Relazione sulla famiglia* è sicuramente il contributo più rilevante di Nilde Iotti in Costituente¹⁰. Ed è un testo che vale la pena di rileggere per la modernità dell’idea di famiglia che da essa traspare, destinata a influenzare non solo la scrittura della Costituzione ma, attraverso di essa, la società italiana della nuova Italia repubblicana. Anche se ci vorrà del tempo perché l’idea di “famiglia democratica” – fondata sulla piena parità morale e giuridica dei coniugi e sull’eguaglianza di tutti i figli – percoli nel tessuto normativo e sociale e ad essa lo conformi. Anzi quell’idea e particolarmente l’uguaglianza sostanziale, e non solo formale, all’interno della famiglia non può dirsi oggi ancora pienamente raggiunta¹¹. Ed anche per questo la rilettura della *Relazione sulla famiglia* è importante.

Iotti è certa della necessità dell’ingresso della famiglia tra i temi della nuova Costituzione: «sarebbe errato ignorare nella nuova Costituzione della Repubblica italiana i problemi che interessano l’unità familiare, la sua struttura più generale, la protezione di essa da parte

⁸ Lettera di Nilde Iotti a Palmiro Togliatti, 5 novembre 1946 (Archivio privato Marisa Malagodi Togliatti), in L. LAMA, *Nilde Iotti*, cit., 2 della parte fotografica.

⁹ C. CORSANEGO, *Assemblea costituente*, seduta pomeridiana del 22 aprile 1947.

¹⁰ La *Relazione sulla famiglia* è in N. IOTTI, *Discorsi parlamentari (1946-1983)*, I, Camera dei Deputati, 2003, pp. 5 ss., su Biblioteca.camera.it e negli *Atti dell’Assemblea costituente* su Nascitacostituzione.it.

¹¹ Sia consentito qui solo il rinvio a C. TRIPODINA, *I gradini di pietra della parità di genere*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2021, parte II, 88 ss. e all’ampia bibliografia ivi citata.

dello Stato». La famiglia rappresenta infatti «il nucleo primordiale su cui i cittadini e lo Stato possono e debbono poggiare per il rinnovamento materiale e morale della vita italiana»; la sua tutela e il suo rafforzamento hanno dunque un'«importanza fondamentale».

La direzione che indica Iotti a tal fine è netta: si impone «un'opera di svecchiamento e rinnovamento democratico, conforme allo spirito che deve ispirare la nuova Costituzione e tutta la vita italiana del nuovo regime repubblicano». In quel momento storico il diritto di famiglia è regolato dal codice civile fascista del 1942: la donna all'interno della famiglia si trova in una condizione di minorità giuridica e subordinazione rispetto al marito, nei rapporti patrimoniali come in quelli personali, nelle relazioni di coppia come con riguardo ai figli. Inoltre i figli illegittimi ricevevano un trattamento giuridico fortemente deteriore rispetto ai figli nati nel matrimonio. Ma, precisa Iotti, il problema non è solo la «vecchia legislazione», ma anche il «vecchio costume del nostro Paese»: la famiglia che ne risulta è «antidemocratica».

È antidemocratica tutte le volte nelle quali la formazione della famiglia deriva dal prevalere di «questioni di interesse» anziché dalla «naturale aspirazione umana unita all'impulso del sentimento»¹². Ma è antidemocratica anche e soprattutto per il fatto che «uno dei coniugi, la donna, era ed è tuttora legata a condizioni arretrate che la pongono in posizione di inferiorità», facendo sì che «la vita familiare sia per essa un peso e non fonte di gioia e aiuto per lo sviluppo della propria persona».

Ne consegue un ragionamento sillogistico ferreo: «dal momento che alla donna è stata riconosciuta nel campo politico piena eguaglianza col diritto di voto attivo e passivo», ne consegue che «la donna stessa dovrà essere emancipata dalla condizione di arretratezza e di inferiorità in tutti i campi della vita sociale e restituita a una posizione giuridica tale da non menomare la sua personalità e la sua dignità di cittadina»: il principio democratico di uguaglianza e pari dignità sociale deve valere ovunque nella vita democratica italiana, a partire dalla famiglia.

E poi un altro passaggio, altrettanto netto e lucido, che lega strettamente la parità all'interno della famiglia con il diritto al lavoro fuori

¹² «Sentimento» è parola-chiave nell'idea di famiglia di Iotti, che tornerà anche nei discorsi parlamentari sul divorzio e sulla riforma del diritto di famiglia molti anni dopo: si vedano N. IOTTI, *Discorso sul divorzio*, 25 novembre 1969, in *Discorsi parlamentari (1946-1983)*, cit., 181 ss.; *Discorsi sulla riforma del diritto di famiglia 23 e 24 giugno 1971*, in *Discorsi parlamentari (1946-1983)*, cit., 220 ss.

dalla famiglia, in quanto solo da ciò può derivare la reale autonomia e indipendenza della moglie dal marito e il pieno sviluppo della sua personalità: «Solo realizzando nella pratica il suo diritto al lavoro la donna acquista quella indipendenza, base di una vera e compiuta personalità, che le consente di vedere nel matrimonio non più un espediente talora forzato per risolvere una situazione economica difficile e assicurarsi l'esistenza, ma la soddisfazione di una profonda esigenza naturale, morale e sociale, e lo sviluppo e il coronamento, nella libertà, della propria persona». Dalla diffusione del lavoro della donna fuori dalla famiglia non deriverà, dunque, un pericolo per l'unità della famiglia, come alcuni paventano, ma anzi «si rafforzerà così e migliorerà l'istituto familiare stesso, cui verrà conferito una impronta di serenità e dignità che finora non ha sempre posseduto».

Iotti torna poi sulla complessa interrelazione tra legislazione e costume: è consapevole che «trasformazioni profonde del costume in senso democratico e progressivo, come quelle che noi auspichiamo, non si ottengono con affermazioni di principio costituzionali, trattandosi soprattutto di una sfera come quella della vita familiare». Ma è egualmente vero che «anche le auspiccate trasformazioni del costume devono trovare nella nostra nuova Carta costituzionale l'affermazione che serva di stimolo e guida, e in pari tempo sia come il binario su cui si muoverà la corrispondente nuova legislazione civile». Il balzo in avanti del diritto di famiglia che lei auspica e propone è dunque innegabile; ma Iotti crede fermamente nel ruolo trainante e propulsivo della nuova Costituzione; e la storia del diritto di famiglia le darà ragione.

Altro tema scottante in Costituente è quello dell'indissolubilità del matrimonio. Iotti, conscia della delicatezza del tema e mossa – insieme a tutto il suo partito – dalla ricerca del compromesso con la Democrazia cristiana, considera «inopportuno porla in discussione» in Assemblea Costituente. Ma pure si dichiara contraria «a inserire nella Costituzione stessa il principio della indissolubilità, considerandolo tema della legislazione civile». È questa una mossa tesa, da un lato, a evitare il conflitto; dall'altra, a lasciare aperta la porta a future battaglie in Parlamento. In sede di Prima sottocommissione e di Commissione dei 75 la sua tesi soccombe: il principio dell'indissolubilità del matrimonio viene introdotto nel testo del progetto di Costituzione grazie all'approvazione dell'emendamento di La Pira, per il quale «La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia». Ma questa formulazione

non supera la prova del *plenum* dell'Assemblea per un ridottissimo scarto di voti, impedendo l'ingresso dell'indissolubilità del matrimonio nel testo costituzionale. Sarà un tema che tornerà molti anni dopo nel dibattito politico sulla legge sul divorzio¹³, di cui Iotti sarà una delle principali protagoniste¹⁴.

Alla luce di queste considerazioni introduttive, Iotti propone che la Costituzione, «nell'intento di rafforzare e democraticamente rinnovare l'istituto della famiglia», si ispiri a cinque principi:

1) «Ciascun cittadino deve avere una condizione economica tale che gli permetta di formarsi una famiglia e di provvedere al suo sostentamento». Iotti pone, attraverso questo principio, il tema della garanzia a tutti di un reddito tale da consentire la costituzione e il mantenimento di una famiglia, affinché la povertà non possa costituirne ostacolo: «si impone il dovere per lo Stato di [...] aiutare i meno abbienti nell'adempimento degli oneri familiari», avendo particolare riguardo per le «famiglie numerose». Ciò è strettamente legato, più che all'assistenza sociale, «alla possibilità di lavoro che la Repubblica deve potere garantire a chiunque e ad una retribuzione adeguata». Sono il diritto al lavoro e alla retribuzione «in ogni caso sufficiente a garantire a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», che troveranno riconoscimento negli articoli 4.1 e 36.1 della Costituzione.

Alla luce di questi principi, propone l'approvazione dell'articolo: «Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose». È la prima formulazione di ciò che diventerà, nei vari passaggi in Costituente, l'articolo 31.1 Cost.: «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose»; articolo di perdurante attualità, vista l'impossibilità di fatto per molti, senza lavoro o con lavori precari, di costituirsi una famiglia.

2) «Deve essere riconosciuto il principio dell'eguaglianza giuridica dei coniugi». Per Iotti «il matrimonio diventa così unione liberamente consentita di due persone giuridicamente uguali e la donna viene tolta

¹³ Legge 1° dicembre 1970, n. 898, *Legge sul divorzio*.

¹⁴ N. IOTTI, *Discorsi sul divorzio*, 25 e 28 novembre 1969 e 24 novembre 1970, in *Discorsi parlamentari (1946-1983)*, cit., 181 ss.

da quello stato di minorità che non corrisponde alle esigenze di una società moderna».

In attuazione di questo principio, propone in discussione l'articolo: «Il matrimonio è basato sul principio dell'eguaglianza giuridica dei coniugi». Diventerà, con la chiusa di compromesso voluta dalla Democrazia cristiana, l'art. 29.2 Cost.: «Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».

3) Stabilita la eguaglianza giuridica dei coniugi «ne deriva l'eguaglianza dei doveri loro di fronte alla prole, per la sua educazione e istruzione». Anche il pari impegno e la pari responsabilità dei genitori nell'educazione e istruzione dei figli è affermazione rivoluzionaria per il tempo in cui, se il quotidiano è affidato alla gestione delle madri, le decisioni di rilievo sono riservate al *pater familias*. Ma i genitori non sono gli unici responsabili nei confronti dei figli: lo Stato deve «esercitare una assidua azione di controllo, affinché educazione ed istruzione vengano date in egual modo a tutte le categorie sociali senza distinzione».

Per dare attuazione a questi principi, la sua proposta di articolo è: «Ambedue i coniugi hanno eguale diritto e dovere di alimentare, educare e istruire la prole e lo Stato vigilerà sull'adempimento di tale dovere». Diventeranno poi l'art. 30.1 Cost.: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli» e l'articolo 30.2 Cost.: «Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti». Questa innovativa visione costituente della famiglia troverà piena attuazione solo vent'anni dopo, con la riforma del diritto di famiglia del 1975¹⁵, di cui Nilde Iotti sarà una delle più convinte fautrici¹⁶.

4) Posto il principio del diritto e dovere dei genitori di provvedere materialmente e moralmente alla prole, Nilde Iotti pone un'altra questione scottante: «qual è dunque la posizione dei genitori verso i figli illegittimi?». Dice la relatrice: «Fino ad oggi i figli illegittimi sono stati nella società una categoria di diseredati, ingiustamente colpiti ed umiliati per un atto da loro non commesso. Il problema, già sentito nel

¹⁵ Legge 19 maggio 1975, n. 151, *Riforma del diritto di famiglia*.

¹⁶ N. IOTTI, *Discorsi sulla riforma del diritto di famiglia*, 23 e 24 giugno 1971, 7 ottobre 1971, 18 ottobre 1972 e 22 aprile 1975, in *Discorsi parlamentari (1946-1983)*, cit., 220 ss.

passato, si è aggravato in seguito alla guerra, provocando disorientamento morale nel seno di molte famiglie».

La sua proposta è la seguente: «La Repubblica deve dare adeguata e giusta soluzione a questo problema, riconoscendo ai figli illegittimi gli stessi diritti dei figli legittimi». In tal modo «verrà appagata con criterio di giustizia una aspirazione profondamente sentita dalle grandi masse del popolo e si contribuirà in pari tempo a rafforzare l'organismo familiare, ponendo, con un vivo richiamo al senso di responsabilità dei singoli, un freno, al dilagare di un fenomeno che lo indebolisce». Propone come articolo: «Ai figli illegittimi sono garantite dalla legge le stesse condizioni giuridiche di quelli legittimi»¹⁷. Entrerà questa sua proposta nell'articolo 30.1, che specifica che il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli riguarda tutti i figli «anche se nati fuori dal matrimonio», e nell'articolo 30.3, pur con il temperamento voluto dalla democrazia cristiana nella chiusa dello stesso, per il quale: «La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i membri della famiglia legittima»¹⁸.

5) Ultimo principio che la relatrice pone è quello per cui «lo Stato deve riconoscere la maternità come funzione sociale». Non si può continuare a considerare la maternità come cosa di carattere privato: «da essa dipendono la prosperità della Nazione e lo sviluppo dei futuri cittadini, e la società non può rimanere indifferente se le madri vivono in condizioni igieniche, sanitarie e alimentari precarie, e se i bambini vengono allevati in ambienti non idonei moralmente e materialmente al loro sviluppo».

Iotti propone come articolo di base per dare attuazione a questo principio: «Lo Stato provvederà alla protezione morale e materiale della maternità, dell'infanzia e della gioventù e istituirà gli organismi necessari a tale scopo»; che diventerà poi l'art. 31.2 Cost., per la quale la

¹⁷ Nella seduta del 30 ottobre 1946, rispondendo a obiezioni di Corsanego, specifica che la formulazione da lei proposta «riconosce ai figli illegittimi le stesse condizioni giuridiche fatte ai legittimi e non afferma il principio che i figli illegittimi debbano essere accolti nell'ambito della famiglia. Ritene dunque che una disposizione del genere non vada a ledere l'istituto della famiglia, ma a tutelarla, perché il fatto di ammettere che i figli illegittimi abbiano le stesse condizioni giuridiche dei legittimi costituirà un freno alla procreazione di figli fuori dal matrimonio».

¹⁸ Questi principi sui figli nati fuori dal matrimonio troveranno compiuta attuazione prima con la legge n. 151, del 19 maggio 1975, recante la *Riforma del diritto di famiglia*, poi con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*.

Repubblica «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Come emerge da questa breve analisi dei passaggi cruciali della *Relazione sulla famiglia* di Nilde Iotti, molte delle sue proposte – benché con alcune revisioni, all'insegna del compromesso tra le forze politiche – trovarono ingresso nel testo della Costituzione. Non così per l'articolo introduttivo del titolo dedicato alla famiglia, volto a delineare la cornice ideologica di riferimento dell'istituto familiare. La proposta di Iotti è: «Lo Stato riconosce e tutela la famiglia, quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione». A questa formulazione si contrappone quella di Corsanego: «Lo Stato riconosce la famiglia come unità naturale e fondamentale della società». Lo scontro dialettico si impernia sull'aggettivo “naturale”: mentre Corsanego insiste nell'affermazione che «la famiglia ha diritti originari, preesistenti alla Costituzione dello Stato», Iotti sostiene il riconoscimento di un diritto dato dalla legge alla famiglia. Intorno a queste opposte visioni si sviluppa un'animata discussione, cui partecipano tra gli altri gli onorevoli La Pira, Basso, Moro, Dossetti, e che si conclude con una soluzione di compromesso. Nella seduta del 6 Novembre 1946 Iotti, Corsanego e Moro presentano infatti una formulazione concordata che reca la definizione di famiglia come “società naturale”, che sarà poi approvata dalla I Sottocommissione: «La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua funzione, la saldezza morale e la prosperità della Nazione». La controversa formula “società naturale” entrerà poi nell'art. 29.1 Cost.: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

3. Gli altri contributi in Costituente

Se la *Relazione sulla famiglia* rappresenta il contributo più rilevante di Nilde Iotti ai lavori dell'Assemblea costituente, non è certo il solo.

Nella seduta dell'8 ottobre 1946 in Prima Sottocommissione interviene nel dibattito sulla parità dei diritti della donna lavoratrice e sulla tutela della sua funzione familiare (art. 37 Cost.). L'articolo, proposto congiuntamente da Togliatti e da Dossetti, prevede che «Alla donna lavoratrice sono assicurati tutti i diritti che spettano al lavoratore e in

particolare eguale retribuzione per eguale lavoro. Ad essa sono inoltre garantite quelle speciali condizioni che le consentano di adempiere, nello svolgimento del lavoro, la sua missione familiare».

Dapprima Iotti interviene sulla parità retributiva: a Umberto Merlini della Democrazia cristiana, che ritiene che non si debba adottare la formula “eguale retribuzione per eguale lavoro”, perché se no «le lavoratrici interpreteranno la formula nel senso che esse debbono avere il salario che spetta al lavoratore maschio», replica sintetica e piccata che «non vede il motivo perché ciò non debba avvenire»¹⁹.

Si apre poi un acceso dibattito sul lemma “missione familiare”. La Pira propone di sostituire “la sua missione familiare” con “la sua prevalente missione familiare”. Aldo Moro insiste perché nell’articolo sia inserito l’aggettivo “essenziale” per definire la missione familiare propria della donna. Iotti interviene per esprimere il proprio dissenso sull’inserimento di qualsiasi aggettivo: «non per il concetto espresso dall’articolo, che condivide, ma perché ritiene che la parola “missione” dica già da sé molto più di quanto possa dire con l’aggiunta di qualsiasi aggettivo»²⁰. Non è dunque contraria all’idea che la vita familiare sia per la donna una “missione”; ritiene però superfluo aggravare il concetto con aggettivi che suonerebbero come ridondanti: dicendosi “missione familiare” «si afferma qualche cosa che sottolinea già una differenza di posizione tra quella che può essere la vita della donna come lavoratrice e quella che è la sua attività nell’ambito della famiglia, senza bisogno di altre specificazioni»²¹. Prevarrà alla fine la tesi di Moro: il testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione prevede che «Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare». La battaglia di Nilde Iotti per la soppressione dell’aggettivo “essenziale” verrà ripresa da molte costituenti nel *plenum* dell’Assemblea, ma senza successo²²: la formula dell’“essenziale funzione familiare” entrerà infatti anche nel testo definitivo dell’art. 37, cristallizzando e perpetuando assetti familiari sul riparto tra lavoro domestico ed extradomestico ancora oggi non del tutto superati.

Altro intervento in Assemblea costituente di Nilde Iotti è con ri-

¹⁹ N. IOTTI, *Seduta della Prima sottocommissione*, 8 ottobre 1946.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*.

²² Per il dibattito sulla essenziale funzione familiare della donna in Assemblea costituente si veda in particolare *Assemblea costituente*, seduta del 10 maggio 1947.

guardo al diritto delle donne di entrare in magistratura (art. 106 Cost.). La Seconda Sottocommissione il 10 gennaio 1947 aveva approvato la norma che affermava il diritto per le donne di accedere alla magistratura: «I requisiti per essere ammessi al concorso sono determinati dalla legge sull'ordinamento giudiziario; possono esservi ammesse anche le donne». Il Comitato di redazione della Commissione dei 75 aveva però posto in discussione un'altra formulazione: «Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dalle norme dell'ordinamento giudiziario». Iotti, intervenendo nel dibattito nella seduta della Commissione della Costituzione del 31 gennaio 1947, concorda con Ferdinando Targhetti e con Maria Federici nel volere emendare l'articolo sopprimendo le parole «nei casi previsti dalla legge sull'ordinamento giudiziario»: «se è vero che si deve fare sentire un certo grado di femminilità della donna, non per questo si deve precludere alla donna l'accesso agli alti gradi della magistratura, quando abbia la capacità di arrivarci. Può anche darsi che le donne non ci arrivino; ma in questo caso si tratta di merito». Richiama, inoltre, «l'attenzione dei colleghi sulla norma della Costituzione la quale stabilisce che tutti i cittadini, di entrambi i sessi, possono accedere alle cariche pubbliche. Il testo del Comitato di redazione, a suo parere, è in contraddizione con questa norma»²³. La proposta di emendamento soppressivo da lei sostenuta non passa in Commissione per la Costituzione. E quando il punto approda in Assemblea costituente, il 26 novembre 1947, neppure lì passa l'emendamento presentato da Maria Maddalena Rossi di affermare espressamente in Costituzione il diritto delle donne di accedere a tutti gli ordini e gradi della magistratura. Viene però approvato l'ordine del giorno presentato da Maria Federici e da altre costituenti in cui si conferma che l'art. 51 Cost., garantendo che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge», già assicura anche il diritto della donna di accedere alla magistratura senza bisogno di ulteriori previsioni specifiche²⁴.

Infine Nilde Iotti interviene nella discussione sull'individuazio-

²³ N. IOTTI, *Commissione per la Costituzione*, seduta pomeridiana del 31 gennaio 1947.

²⁴ Sull'accesso delle donne in tutti gli ordini e gradi della magistratura, si veda il dibattito in *Commissione per la costituzione*, seduta pomeridiana del 31 gennaio 1947 e in *Assemblea costituente*, seduta antimeridiana del 26 novembre 1947. Fu poi la l. 66 del 1963 – in stretta continuità con la sent. 33/1960 della Corte costituzionale – a

ne delle Regioni a statuto ordinario (art. 131 Cost.). La Seconda Sottocommissione aveva approvato, il 17 dicembre 1946, tra le altre, la costituzione delle Regioni «Emilia e Romagna» ed «Emilia-Lunese»; quest'ultima avrebbe dovuto comprendere, oltre alle città di Modena, Parma, Reggio e Piacenza, anche la città di La Spezia. La divisione in due dell'Emilia suscita molte perplessità da più parti, e anche Nilde Iotti sostiene: «l'Emilia economicamente, linguisticamente ed anche come storia è una Regione perfettamente unita, da Piacenza a Rimini», e «anche geograficamente parlando, l'Emilia è la regione più ben delimitata di tutto il Nord»²⁵. A esito della discussione in Assemblea costituente, tra le Regioni ordinarie elencate dall'art. 131 comparirà la sola «Emilia-Romagna».

4. La più grande scuola di politica

L'esperienza in Assemblea costituente di cui la giovane Nilde Iotti fu partecipe lasciò in lei un'impronta indelebile. Lei stessa di quella sua esperienza dirà, in un incontro pubblico con Dossetti nell'Abbazia di Monteveglio, il 24 settembre 1994: «sono stata, salvo che per qualche momento, soprattutto un'ascoltatrice»: sia per «il rispetto verso uomini così pieni di storia, di cultura, di saggezza», sia per «la curiosità e insieme lo sforzo per conoscere e per capire le idee che stavano venendo alla luce». E definirà quei mesi come «la più grande scuola politica a cui abbia avuto occasione di partecipare»²⁶.

Al netto della sua modestia, è probabilmente vero che Nilde Iotti nel consesso costituente, se non fu solo un'ascoltatrice, fu però soprattutto un'ascoltatrice. Ma nella sua lunghissima carriera politica ella mise a rendimento quell'ascolto e quella scuola privilegiati.

Sicuramente imparò un *modus* di fare politica: come «ascolto e rispetto reciproco», «come confronto, anche, tra posizioni molto diverse, che tuttavia non esclude avvicinamenti e compromessi sul piano politico»; come «senso della responsabilità comune»²⁷. Un *modus* che

garantire effettivamente l'accesso delle donne a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura.

²⁵ N. IOTTI, *Commissione per la Costituzione*, seduta 1 febbraio 1947.

²⁶ Discorso riportato in L. LAMA, *Nilde Iotti*, cit., p. 250.

²⁷ G. NAPOLITANO, *Prefazione*, in *Nilde Iotti. Discorsi parlamentari (1946-1983)*, Roma, 2003, XXII.

segnerà profondamente anche il suo lungo mandato di Presidente della Camera dei deputati, improntato alla «più assoluta imparzialità», garantendo «la tutela in primo luogo dei diritti delle minoranze, ma anche la tutela del diritto-dovere della maggioranza di legiferare»²⁸.

Ma, anche quanto ai temi, molte delle sue lotte politiche non furono altro che lo svolgersi del filo iniziato a tessere in Costituente: fu Nilde Iotti un traino fondamentale tanto nell'approvazione della legge sul divorzio nel 1970 e nella battaglia contro la sua abrogazione referendaria nel 1974²⁹, quanto nell'approvazione della legge sulla riforma del diritto di famiglia nel 1975.

Dall'esperienza in Assemblea costituente, soprattutto, riportò un'idea netta di cosa sia, e debba essere, la Costituzione. In un suo discorso parlamentare del 25 novembre 1969 disse che la Carta costituzionale è un documento storico che «non ha e non può avere né un'ideologia né una filosofia di parte», perché altrimenti non sarebbe «di tutta la Nazione ma solo di una parte di essa»³⁰. In un altro discorso del 1 dicembre del 1991, benché sottolineasse la necessità di riformare la seconda parte della Costituzione – altra sua storica battaglia –, parlò della Costituzione come di un «patrimonio fondamentale» del popolo italiano, per l'«equilibrio di valori» che ha saputo tenere insieme: «libertà e solidarietà, unità e pluralismo, indivisibilità dello Stato e decentramento, diritto al lavoro e libertà di impresa, proprietà privata e controllo dell'economia», dimostrando in tutto ciò la sua «modernità e lungimiranza»³¹. E anche il 29 gennaio 1998, nel suo ultimo importante

²⁸ N. IOTTI, *Discorso di insediamento del Presidente della Camera*, 20 giugno 1979, in *Discorsi parlamentari (1946-1983)*, cit., 277.

²⁹ M. S. PALIERI, *La regina rossa*, cit., 10: «Nel 1965 da responsabile femminile pronuncia per la prima volta la parola “divorzio” alla Conferenza delle donne comuniste, poi spinge un partito riluttante – per conservatorismo come per timore di uno scontro con i cattolici – a impegnarsi nel 1970 nella battaglia parlamentare per la legge, e nel 1974 nella campagna per il “no” al referendum abrogativo [...]. È Nilde Iotti che nel corridoio di Botteghe oscure Enrico Berlinguer ringrazierà all'indomani del 12 Maggio 1974, regalándole uno dei suoi rari e fulminei sorrisi, con il commento: “Hai vinto”». Sull'impegno di Nilde Iotti nella battaglia sul divorzio, anche C. MAGNANINI, *La donna protagonista della società. La battaglia di Nilde Iotti per il divorzio*, in F. IMPRENTI, C. MAGNANINI (a cura di), *Nilde Iotti Presidente. Dalla Cattolica a Montecitorio*, Milano, 2010, 68 ss.

³⁰ N. IOTTI, *Discorso sul divorzio*, 25 novembre 1969, in *Discorsi parlamentari (1946-1983)*, cit., 181 ss.

³¹ N. IOTTI, *Discorso sul procedimento di approvazione della nuova Costituzione*, 1 dicembre 1991, in *Discorsi parlamentari (1983-1998)*, vol. II, cit., 837 ss.

discorso, ribadì che la revisione della prima parte della Costituzione non era in discussione perché vi era lì «il grande e non tangibile disegno complessivo della nostra democrazia, della dignità dell'uomo e dei cittadini, delle libertà civili e politiche, dell'Unità nazionale sacra e inviolabile»³².

A quel disegno che concorse a tracciare Nilde Iotti rimase fedele sempre in tutta il suo lungo cammino politico e istituzionale, che ella seppe percorrere con riconosciuta intelligenza, dignità ed eleganza.

* * *

“RELAZIONE SULLA FAMIGLIA” DELL'ONOREVOLE
LEONILDE IOTTI, ASSEMBLEA COSTITUENTE,
COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE, I SOTTOCOMMISSIONE

«L'attuale Costituzione italiana, lo Statuto albertino, non contiene alcuna dichiarazione riguardante la famiglia e la posizione dello Stato di fronte ad essa. Ciò corrisponde al carattere delle Carte costituzionali di quel tempo, unicamente preoccupate di definire i rapporti tra i cittadini e lo Stato sul terreno strettamente giuridico e politico. Ma oggi sarebbe errato ignorare, nella nuova Costituzione della Repubblica italiana, i problemi che interessano la unità familiare, la sua struttura più generale, la protezione di essa da parte dello Stato.

Occuparsi di questi problemi non corrisponde soltanto del resto, al carattere delle Costituzioni moderne, sollecite di regolare la sostanza sociale dei rapporti tra i cittadini e tra questi e lo Stato, ma è soprattutto una esigenza dettata dalle stesse attuali condizioni della società italiana.

La guerra ha scosso e sconvolto i rapporti economici e sociali così profondamente come mai era avvenuto nella storia del nostro Paese. Una grave crisi travaglia la Nazione e ha le sue prime manifestazioni – e talora alcune delle più gravi – nel campo stesso della vita familiare. Seriamente minacciata è la sana moralità del nostro popolo, che nella famiglia aveva particolarmente trovato sino ad ora le sue manifestazio-

³² N. IOTTI, *Discorso sulla revisione della parte seconda della Costituzione*, 28 gennaio 1998, in *Discorsi parlamentari (1983-1998)*, cit., 859 ss.

ni. Naturale è d'altra parte che nella unità familiare cerchino i singoli il primo aiuto a uscire dalla tragica situazione in cui la guerra li ha lasciati, e che in essa e attorno ad essa prima e più agevolmente che in altre sfere si ricostituisca quell'atmosfera di solidarietà a cui tutta la rinascita della Nazione dovrà essere ispirata. La famiglia si presenta quindi ora più che mai come il nucleo primordiale su cui i cittadini e lo Stato possono e debbono poggiare per il rinnovamento materiale e morale della vita italiana e importanza fondamentale acquista la tutela da parte dello Stato dell'istituto familiare.

È perciò indispensabile che la Repubblica italiana, oltre a regolare con leggi il diritto familiare, affermi nella Costituzione stessa il proposito di rafforzare la famiglia. L'Assemblea Costituente, liberamente eletta da tutto il popolo col compito di porre le basi del nuovo Stato democratico, e di tracciare le grandi linee della indispensabile opera di rinnovamento della società italiana, deve inserire nella nuova Carta costituzionale l'affermazione del diritto dei singoli, in quanto membri di una famiglia o desiderosi di costituirne una, ad una particolare attenzione e tutela da parte dello Stato. Ciò porta in pari tempo alla definizione dei rapporti tra lo Stato e la famiglia stessa.

Ma anche per un altro motivo è necessario occuparsi nella Costituzione della famiglia. S'impone infatti anche in questo campo un'opera di svecchiamento e rinnovamento democratico, conforme allo spirito che deve ispirare la nuova Costituzione e tutta la vita italiana del nuovo regime repubblicano.

Nella vecchia legislazione e nel vecchio costume del nostro Paese la famiglia ha mantenuto sinora una fisionomia che si può definire per certi aspetti antidemocratica. Le condizioni economiche dei cittadini non essendo per tutti tali che garantissero la possibilità di formarsi una famiglia seguendo la naturale aspirazione umana unita all'impulso del sentimento, le questioni d'interesse prevalevano in troppi casi in modo tale da togliere alla famiglia stessa il carattere di unione liberamente consentita.

Uno dei coniugi poi, la donna, era ed è tuttora legata a condizioni arretrate che la pongono in stato di inferiorità e fanno sì che la vita familiare sia per essa un peso e non fonte di gioia e aiuto per lo sviluppo della propria persona. Dal momento che alla donna è stata riconosciuta, nel campo politico, piena eguaglianza col diritto di voto attivo e passivo, ne consegue che la donna stessa dovrà essere emancipata dalle condizioni di arretratezza e di inferiorità in tutti i campi della vita so-

ziale e restituita a una posizione giuridica tale da non menomare la sua personalità e la sua dignità di cittadina.

A tale emancipazione è strettamente legato il diritto al lavoro da affermarsi per tutti i cittadini senza differenza di sesso. Solo realizzando nella pratica il suo diritto al lavoro la donna acquista quella indipendenza, base di una vera e compiuta personalità, che le consente di vedere nel matrimonio non più un espediente talora forzato per risolvere una situazione economica difficile e assicurarsi l'esistenza, ma la soddisfazione di una profonda esigenza naturale, morale e sociale, e lo sviluppo e il coronamento, nella libertà, della propria persona.

Si rafforzerà così e migliorerà l'istituto familiare stesso, cui verrà conferita una impronta di serenità e dignità che finora non ha sempre posseduto.

Ci si potrà obiettare che trasformazioni profonde del costume in senso democratico e progressivo, come quelle che noi auspichiamo, non si ottengono con affermazioni di principio costituzionali, trattandosi sopra tutto di una sfera come quella della vita familiare. È vero; egualmente vero è però che anche le auspiccate trasformazioni del costume devono trovare nella nostra nuova Carta costituzionale l'affermazione che serve di stimolo e guida, e in pari tempo sia come il binario su cui si muoverà la corrispondente nuova legislazione civile.

Riguardo alla indissolubilità del matrimonio, consideriamo inopportuno porla in discussione, soprattutto per le considerazioni già svolte circa la necessità del rafforzamento dell'istituto familiare; ma saremmo contrari a inserire nella Costituzione stessa il principio della indissolubilità, considerandolo tema della legislazione civile.

Partendo da queste considerazioni, si propone che la Costituzione, nell'intento di rafforzare e democraticamente rinnovare l'istituto della famiglia, si ispiri ai principî seguenti:

1°) Ciascun cittadino deve avere una condizione economica tale che gli permetta di formarsi una famiglia e di provvedere al suo sostentamento.

Tale condizione è strettamente legata alle possibilità di lavoro che la Repubblica deve poter garantire a chiunque e ad una retribuzione adeguata.

Egualmente si impone il dovere per lo Stato di dedicare particolare attenzione alle famiglie numerose, per aiutare i meno abbienti nell'adempimento degli oneri familiari.

2°) Deve essere riconosciuto il principio della eguaglianza giuridica

dei coniugi. Il matrimonio diventa così unione liberamente consentita di due persone giuridicamente uguali e la donna viene tolta da quello stato di inferiorità che non corrisponde alle esigenze di una società moderna.

3°) Stabilita la eguaglianza giuridica dei coniugi ne deriva l'eguaglianza dei doveri loro di fronte alla prole, per la sua educazione e istruzione. Lo Stato dovrà però esercitare una assidua azione di controllo, affinché educazione ed istruzione vengano date in egual modo a tutte le categorie sociali senza distinzione.

4°) Si è detto che i genitori hanno il diritto e il dovere di provvedere materialmente e moralmente alla prole: qual è dunque la posizione dei genitori verso i figli illegittimi? Fino ad oggi i figli illegittimi sono stati nella società una categoria di diseredati, ingiustamente colpiti ed umiliati per un atto non da loro commesso.

Il problema, già sentito nel passato, si è aggravato in seguito alla guerra, provocando disorientamento morale nel seno di molte famiglie.

La Repubblica deve dare adeguata e giusta soluzione a questo problema riconoscendo ai figli illegittimi, gli stessi diritti dei figli legittimi.

In tal modo verrà appagata con sano criterio di giustizia una aspirazione profondamente sentita dalle grandi masse del popolo e si contribuirà in pari tempo a rafforzare l'organismo familiare, ponendo, con un vivo richiamo al senso di responsabilità dei singoli, un freno, al dilagare di un fenomeno che lo indebolisce.

5°) Lo Stato deve riconoscere la maternità come funzione sociale. Non si può continuare a considerare la maternità come cosa di carattere privato: da essa dipendono la prosperità della Nazione e lo sviluppo dei futuri cittadini, e la società non può rimanere indifferente se le madri vivono in condizioni igieniche, sanitarie e alimentari precarie, e se i bambini vengono allevati in ambienti non idonei moralmente e materialmente al loro sviluppo.

Di conseguenza lo Stato deve obbligarsi a dare una protezione adeguata e vigile alla maternità, all'infanzia e alla gioventù, attraverso la istituzione di organismi che attivamente e concretamente svolgano questa opera.

Si propongono quindi i seguenti articoli:

ART. ... Lo Stato riconosce e tutela la famiglia, quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione.

Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni cittadi-

no la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose.

ART. ... Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza giuridica dei coniugi. Ambedue i coniugi hanno eguale diritto e dovere di alimentare, educare e istruire la prole e lo Stato vigilerà sull'adempimento di tale dovere.

ART. ... Ai figli illegittimi sono garantite dalla legge le stesse condizioni giuridiche di quelli legittimi.

ART. ... Lo Stato provvederà alla protezione morale e materiale della maternità, dell'infanzia e della gioventù e istituirà gli organismi necessari a tale scopo».

* * *

ABSTRACT

ITA

L'Autrice, a cento anni dalla nascita di Nilde Iotti, propone una rilettura del suo contributo più rilevante in Assemblea costituente, la Relazione sulla famiglia, per cogliere quanto della sua proposta politica sia entrato nel testo della Costituzione e quanto la sua visione sociale della donna e della famiglia rimanga di perdurante attualità.

ENG

The Author, one hundred years after Nilde Iotti's birth, proposes a re-reading of her most important contribution in the Constituent Assembly, the Report on the family, to understand how much of her political proposal has entered the text of the Constitution and how much her social vision of woman and family remain topical.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)